



**TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2459 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa

DA

██████████ rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Iacovacci, giusta delega in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Latina, Cicerone 90

-RICORRENTE- APPELLANTE

C O N T R O

PREFETTURA DI FROSINONE (UTG), in persona del Prefetto p.t.

-RESISTENTE- APPELLATO

(contumace)

Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Frosinone in materia di violazione c.d.s.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di ricorso regolarmente notificato, il sig. ██████████ proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 526/2020 del 16/07/2020, di rigetto del ricorso in opposizione a ordinanza prefettizia dell'11/02/2020, con la quale veniva comminata la sospensione della patente di guida ex art. 186 c.d.s. per il periodo residuale di mesi 20 e giorni 24, in esecuzione di un decreto penale di condanna n. 315/19 del 2/09/2019, esecutivo il

10/10/2019, del Tribunale di Frosinone, avente ad oggetto il reato di cui al predetto articolo del codice della strada.

Nel chiedere la riforma della pronuncia di primo grado, parte ricorrente assumeva, in particolare, la mancanza di poteri da parte del sottoscrittore dell'ordinanza impugnata ovvero l'inesistenza della delega da parte del Prefetto, nonché l'omessa indicazione degli estremi della delega da parte del predetto.

Nessuno si costituiva per la Prefettura di Frosinone, per la quale veniva dichiarata la contumacia.

Con provvedimento del 16/06/2021 il Tribunale disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, per l'effetto, la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza prefettizia e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, con restituzione della patente di guida.

All'udienza dell'1/02/2022 la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.

L'appello è fondato.

Tale conclusione si fonda essenzialmente sulle considerazioni già svolte con l'emissione del provvedimento cautelare su citato.

A tale riguardo, occorre rilevare che, fronte di specifica richiesta di parte appellante, [REDACTED], inoltrata con provvedimento del 15/05/2021 veniva disposta l'acquisizione presso la Prefettura di Frosinone di informazioni e documentazione riguardo la sussistenza della delega al Vice Prefetto, dott. [REDACTED] in merito al potere a lui conferito dal Prefetto in carica di procedere alla sospensione delle patenti di guida, in applicazione di sanzioni accessorie alla condanna penale irrogata dal Giudice penale ordinario ovvero se tale potere rientri nella materia delegata dal Prefetto al Vice Prefetto.

Tale specifica richiesta non trovava alcun riscontro da parte della Prefettura, nonostante la prova della notifica del provvedimento del 15/05/2021.

La Prefettura, infatti, rimasta contumace, non forniva alcuna risposta a riguardo.

Ne conseguiva una situazione di mancanza di prova in merito alla sussistenza di uno specifico potere di delega al vice prefetto, a fronte di una specifica contestazione di parte appellante, la quale deduceva appunto l'illegittimità dell'ordinanza per insussistenza delle delega di firma in capo al funzionario vicario.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la sentenza impugnata quindi deve essere riformata, con conseguente accoglimento dell'opposizione, previa dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza prefettizia e restituzione all'appellante della patente di guida.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

p.q.m.

Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado. 526/2020 del 16/07/2020 del Giudice di Pace di Frosinone, accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia n. W002390/2019/S.C.T./Area 3 dell'11/02/2020, emessa nei confronti del sig. [REDACTED] e dispone la restituzione all'avente diritto della patente di guida.

Condanna la Prefettura di Frosinone alla rifusione delle spese processuali, di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 120,00 per spese, in € 700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del difensore.

Così deciso, in Frosinone, l'1/02/2022 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.

Il Giudice

Dott. Stefano Troiani